



№ 8376-18

**ESENTE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO**

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26878/2012

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Cron.

Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 19/10/2017

Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - CC

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

*e. u.*

**ORDINANZA**

sul ricorso 26878-2012 proposto da:

(omissis) , (omissis)

(omissis) , (omissis) ,

(nella qualità di eredi di (omissis) ),

elettivamente domiciliati in (omissis) ,

presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che

li rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis) , giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

2017

**contro**

4098

(omissis) S.P.A. C.F. (omissis) ;

- **intimata** -

Nonché da:

(omissis) S.P.A. C.F. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) , (omissis) , giusta delega in atti;


**- controricorrente e ricorrente incidentali -**

**contro**

(omissis) , (omissis)  
(omissis) , (omissis) ,  
(nella qualità di eredi di (omissis) );

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 645/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/06/2012 r.g.n. 952/2011.



## **RILEVATO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città - che aveva accolto nei limiti della prescrizione, e con esclusione dei compensi per lavoro straordinario ed indennità per lavoro festivo e risarcimento del danno esistenziale conseguente, la domanda di (omissis) , (omissis) e (omissis) eredi di (omissis) di condanna al pagamento delle differenze retributive e trattamento di fine rapporto spettanti in relazione al rapporto di portierato proseguito di fatto dal 1 gennaio 2000 e fino al decesso di (omissis) nell'agosto 2002 - ha rigettato integralmente le domande compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi utili per ritenere che anche dopo il pensionamento dello (omissis) , il 31 dicembre 1999, l'attività di portierato sarebbe proseguita con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato in precedenza esistente con la (omissis) convenuta. In particolare la Corte ha accertato che era emerso solo che lo (omissis) aveva continuato ad abitare nell'alloggio in precedenza occupato versando un canone di locazione e che solo occasionalmente, e verosimilmente a titolo di cortesia, aveva provveduto a piccole attività quali la sostituzione di lampadine e la custodia delle chiavi o l'apertura di una porta senza tuttavia che sia risultato un assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e senza che sia risultato provato lo svolgimento dell'attività di pulizia e custodia interrottasi con il collocamento in pensione. La modestia quantitativa della prestazione e la mancanza di prova di un obbligo a renderla ha convinto il giudice di appello della infondatezza delle pretese azionate.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi di (omissis) articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso la (omissis) che propone ricorso incidentale per chiedere la condanna al pagamento delle spese del giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 414, 116, 175 e 177 cod. proc. civ. ed art. 24 secondo comma Cost. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale nel ribaltare l'esito del giudizio non aveva tenuto conto del fatto che in primo grado erano stati indicati numerosi testimoni non ammessi dal Tribunale, che aveva ritenuto

sufficienti le prove raccolte, e che in appello era stata reiterata la richiesta di ammissione cui però la Corte non aveva dato corso sebbene avesse disatteso gli esiti della prova raccolta .

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la mancanza o il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe motivato sul perché non ha tenuto conto di documentazione allegata al processo (doc. da 6, 10,12 e 16 ed in particolare le bolle di consegna per il rifornimento del gasolio sottoscritte dallo (omissis) e della ditta di derattizzazione) che, mai contestata, se valutata insieme alle prove orali avrebbe senz'altro condotto all'accoglimento della pretesa.

6. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della insufficiente motivazione su di un punto determinante della controversia riguardante l'accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti. Sostengono i ricorrenti che in maniera sbrigativa la Corte avrebbe escluso la subordinazione sebbene dagli atti emergesse lo svolgimento di un'attività lavorativa consistente (rifornimento gasolio, derattizzazione, responsabilità delle chiavi degli appartamenti per conto della società, assistenza alle visite di nuovi possibili inquilini, registri tenuti dallo (omissis) che la documentano, testimonianze sulla prosecuzione dell'attività di pulizia nei cinque immobili del condominio) e che tutte le dette circostanze che confermavano la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, erano state immotivatamente disattese dalla Corte di appello.

7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la (omissis) s.p.a. ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. evidenziando che la sentenza nell'accogliere l'appello della società aveva ommesso di provvedere sulle spese di primo grado, pure oggetto di specifica censura, che erano state poste in parte a suo carico.

8. Deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla controricorrente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ. atteso che dall'esame degli atti, autorizzato dalla eccezione formulata è emerso che la parte ricorrente ha depositato la sentenza corredata della relata di notifica.

9. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Va premesso che era onere della parte ricorrente, che non vi ha adempiuto, indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo

della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse in quanto, in ossequio al principio di necessaria specificità delle censure formulate nel ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere dette valutazioni sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. tra le tante e recentemente Cass. ord. 10/08/2017 n. 19985). In ogni caso non è ravvisabile alcuna violazione delle norme citate nella scelta della Corte di appello di basare il suo giudizio sul materiale istruttorio acquisito nel corso del primo grado atteso che, in disparte un generico richiamo alle istanze ivi svolte "comprese quelle di carattere istruttorio, nonché in quanto già provato con la documentazione prodotta" non è stato precisato in che modo sia stata evidenziata la rilevanza delle ulteriori prove testimoniali. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità. La valutazione della sufficienza non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.

10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché i ricorrenti si sono resi inadempienti all'obbligo di indicare specificatamente nel ricorso per cassazione i dati necessari al reperimento dei documenti di cui si lamenta l'omessa valutazione e si afferma la rilevanza, insufficiente a tal fine il mero richiamo generico al ricorso introduttivo (cfr. Cass. s.u. 03/11/2011 n. 22726). In secondo luogo perché comunque il ricorrente ha l'onere di precisarne il contenuto ed il rilievo probatorio (cfr. tra le tante Cass. 01/10/2014 n. 20679).

6. Anche il terzo motivo, con il quale è denunciata l'insufficiente motivazione di un punto determinante della controversia è inammissibile. La Corte territoriale in conformità ai principi più volte espressi da questa Corte ha escluso la subordinazione con una valutazione del materiale probatorio acquisito adeguatamente e coerentemente motivata che, perciò, non è qui censurabile. In particolare, proprio valutando le attività svolte dallo (omissis) in relazione alle quali è denunciata l'insufficienza della motivazione ne ha evidenziato l'occasionalità e la scarsa rilevanza escludendone in maniera seppur sinteticamente argomentata e logica la rilevanza ai fini della prova della proseguita subordinazione dopo il pensionamento.

7. Del pari deve essere rigettato l'appello incidentale atteso che, ferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per il periodo antecedente il 2002 (il che giustifica la formula di parziale riforma della sentenza impugnata), la Corte di appello ha dichiarato di compensare le spese del giudizio e non del grado, formula questa che deve essere riferita pertanto, coerentemente con l'esito complessivo della lite, ad entrambi i gradi del giudizio.

8. In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati e le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 92 secondo comma cod. proc. civ. , vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

**Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017**


Il Presidente

Vittorio Nobile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI..... 04 APR. 2018.....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela Poletti



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela Poletti

